

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 16

presentata dai Consiglieri regionali  
COMANDINI - CORRIAS - DERIU - GANAU - MELONI - MORICONI - PIANO - PISCEDDA

il 5 giugno 2019

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il nostro ordinamento nazionale prevede una normativa specifica per prevenire il fenomeno, sono state definite le "Linee guida nazionali" previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e le "Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo" previste dall'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), inoltre è stato elaborato il "Piano nazionale per l'educazione al rispetto" che sarà diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia si ritiene necessario colmare un vuoto normativo a livello regionale.

Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo hanno fatto da sfondo a molti casi di cronaca con risvolti talvolta drammatici. Il bullismo viene definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo, percepito come più debole (vittima); tale fenomeno è caratterizzato da intenzionalità, sistematicità e asimmetria tra i soggetti coinvolti e trova la sua principale collocazione all'interno del contesto scolastico. Il bullismo può essere collegato ad un insieme di fattori personali, familiari, sociali e scolastici ed è sempre più facilmente amplificato dalle complesse dinamiche collegate ai social network e alla comunicazione digitale in rete.

Il cyberbullismo indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone o i siti web.

Come il bullismo, il cyberbullismo può costituire una violazione del codice civile, del codice penale e, per quanto riguarda il nostro ordinamento, anche del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196 (Codice della privacy). Come nel bullismo tradizionale il molestatore on line prende di mira chi è ritenuto "diverso", solitamente per aspetto fisico, carattere, orientamento, sessuale, abbigliamento non convenzionale e così via; tuttavia, l'uso dei

mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie, quali l'anonimato del molestatore e la sua difficile rintracciabilità per la vittima, che la rendono una forma di molestia ancora più subdola.

Sebbene studi condotti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico indichino come l'Italia sia uno dei Paesi dove si registra un minor numero di episodi di bullismo, le statistiche evidenziano una crescita del fenomeno.

In base al Report 2015 dell'Istat "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi", nel 2014 oltre il 50 per cento degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8 per cento è vittima assidua di una delle tipiche azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese, invece per il 9,1 per cento gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.

Hanno subito ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni (22,5 per cento) che gli adolescenti 14-17enni (17,9 per cento), più le femmine (20,9 per cento) che i maschi (18,8 per cento). Tra gli studenti delle superiori i liceali sono in testa (19,4 per cento); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1 per cento) e quelli degli istituti tecnici (16 per cento).

Il 63,3 per cento dei ragazzi e adolescenti è stato testimone nei 12 mesi precedenti di comportamenti vessatori di alcuni ragazzi verso altri. Il 26,7 per cento dichiara di avervi assistito una o più volte al mese.

Con riguardo al cyberbullismo, considerando che quella attuale è la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi costituisce un'esperienza connaturata alla quotidianità, ben l'83 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni utilizza internet con un telefono cellulare e il 57 per cento naviga nel web. Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o internet, il 5,9 per cento denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1 per cento contro il 4,6 per cento dei ragazzi).

È, inoltre, frequente che gli adolescenti che hanno dichiarato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi, siano anche vittime di comportamenti vessatori non attuati attraverso tali tecnologie. Infatti, ben l'88 per cento di quanti hanno lamentato continui comportamenti scorretti on line ha dichiarato di aver subito altrettante molestie anche in altri contesti del vivere quotidiano.

Di fronte a un caso di bullismo la maggioranza degli intervistati, soprattutto le ragazze, ritiene che confidandosi con le persone più vicine sia possibile definire meglio la reazione e il comportamento da adottare. Infatti, il 65 per cento degli 11-17enni (60,4 per cento dei maschi e 69,9 per cento delle femmine) ritiene sia una strategia positiva rivolgersi ai genitori per chiedere aiuto e il 41 per cento ritiene opportuno rivolgersi agli insegnanti (37,4 per cento dei maschi e 44,8 per cento delle femmine).

Per quanto concerne la Sardegna, in base ai dati Istat 2014, si registra che tra i ragazzi e gli adolescenti di 11-17 anni il 12,4 per cento hanno subito comportamenti offensivi una o più volte al mese; il 36,8 per cento qualche volta all'anno e il 50,86 per cento mai.

La presente proposta di legge regionale, mira a dettare disposizioni volte a prevenire e contrastare in maniera più efficace i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, e si compone di otto articoli.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge, ovvero la promozione e il sostegno di azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il

cyberbullismo, allo scopo di salvaguardare la crescita psicologica, educativa e sociale dei minori, nonché di valorizzare il benessere tra pari e evitare il rischio nell'età infantile e adolescenziale.

L'articolo 2 contiene gli interventi che si intende attuare per prevenire e contrastare il fenomeno.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2 e contiene il coordinamento e la collaborazione che la Regione intende stringere con altri enti per promuovere iniziative formative.

L'articolo 4 prevede la possibilità di stipulare accordi, intese o convenzioni con altre istituzioni o soggetti che operano, a livello regionale, nell'ambito della prevenzione e contrasto al fenomeno.

L'articolo 5 prevede l'istituzione dei punti di ascolto scolastici.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e cyberbullismo.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale sul bullismo e cyberbullismo presso la Giunta regionale della Sardegna, allo scopo di attivare sinergie tra i vari soggetti che, nella nostra regione, contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare tali fenomeni e di individuare percorsi di prevenzione del disagio giovanile.

L'articolo 8 ha per oggetto le iniziative che la Regione attua in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo.

L'articolo 9 è la clausola valutativa: la Giunta regionale relaziona periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati raggiunti in termini di prevenzione e contrasto del fenomeno.

Infine l'articolo 10 è la norma finanziaria.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina i compiti della Regione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. La Regione promuove e sostiene interventi di carattere socio educativo finalizzati a:

- a) prevenire il rischio di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo e contrastarne la manifestazione;
- b) tutelare l'integrità psicofisica dei minori e dei giovani con particolare riguardo a quelli più fragili;
- c) contrastare ogni forma di sopraffazione o discriminazione;
- d) sviluppare il benessere tra pari e promuovere l'educazione al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle diversità;
- e) diffondere la cultura della legalità;
- f) contribuire a formare i soggetti che ricoprono a vario titolo un ruolo educativo con i minori e con i giovani;
- g) promuovere l'educazione civica digitale e l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet.

3. La presente legge è adottata nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione e di quanto disposto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

### Art. 2

#### Interventi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi di tipo multidisciplinare, in particolare di carattere educativo e sociale, utili a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo da svolgersi, prioritariamente, in ambito

scolastico. In particolare, pone in essere i seguenti interventi:

- a) campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori, giovani e adulti, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- b) progetti di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo di educazione alla legalità, al rispetto delle diversità, con particolare riguardo alle scelte di carattere sessuale e di educazione all'affettività;
- c) sostegno psicologico e pedagogico a favore dei minori e giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, recupero degli autori e degli spettatori e supporto alle famiglie di appartenenza attraverso figure professionali competenti;
- d) attivazione di punti di ascolto nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado;
- e) predisposizione di strumenti, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato per la denuncia da parte dei minori e giovani;
- f) percorsi formativi, anche con metodologie non formali, del personale scolastico, degli educatori e dei genitori volti all'acquisizione delle conoscenze sull'uso consapevole e responsabile del web e dei social media;
- g) sostegno per le azioni di tutela della reputazione digitale;
- h) progetti per lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, volti a potenziare la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, con un ruolo attivo di consumatori consapevoli ma anche di produttori responsabili di contenuti e nuove architetture;
- i) iniziative in ambito scolastico e formativo volte a stimolare un ruolo attivo degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari e finalizzate a potenziare il senso di responsabilità e a favorire modalità corrette di gestione dei conflitti.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 7 che si esprime entro quindici giorni, approva con propria deliberazione il piano triennale con il quale individua gli interventi da

intraprendere, integrandoli con quelli programmati nell'ambito di altre politiche regionali e le relative modalità di realizzazione. Il piano contiene, inoltre, una parte introduttiva nella quale è esaminato il fenomeno nel contesto regionale e sono rappresentati i dati relativi al suo monitoraggio.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi.

### Art. 3

#### Finanziamento degli interventi

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della manovra di bilancio regionale, la Giunta regionale approva un programma annuale di spesa che finanzia gli interventi e definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) i comuni, in forma singola e associata;
- b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
- c) le aziende del servizio sanitario regionale;
- d) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Sardegna, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori e giovani;
- f) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;

- g) gli enti previsti dall'articolo 1. comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari);
- h) i liberi professionisti pedagogisti e psicologi con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare le proposte progettuali in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti

#### Art. 4

##### Attuazione e coordinamento degli interventi

1. Per l'attuazione della presente legge e per favorire il coordinamento delle iniziative, la Regione può stipulare accordi, intese o convenzioni con altre istituzioni o soggetti che operano, a livello regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo quali, tra gli altri, le istituzioni scolastiche, le prefetture, le forze dell'ordine, il tribunale dei minorenni, i servizi sociali degli enti locali e le università.

2. In particolare, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori e i giovani dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione collabora con il CORECOM e con ogni altra istituzione competente preposta all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2017.

#### Art 5

##### Punti di ascolto scolastici

1. In considerazione dell'importanza che riveste ai fini dell'educazione e della formazione minori e giovani l'ambiente scolastico, la Regione sostiene finanziariamente, nell'ambito del programma di cui all'articolo 3, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di

primo e secondo grado che, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono punti di ascolto per gli studenti al fine di garantire, con figure specializzate, un sostegno psicologico e pedagogico, individuale, collettivo e familiare.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite previa stipula di apposita intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

#### Art. 6

##### Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo

1. La Regione istituisce, nell'ambito dei servizi del servizio sanitario regionale, centri, nei quali operano equipe multidisciplinari, specializzati nella prevenzione, trattamento e recupero delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e cyberbullismo.

#### Art. 7

##### Tavolo di coordinamento sul bullismo e cyberbullismo

1. Presso l'Assessorato competente in materia di istruzione è istituito il tavolo di coordinamento regionale sul bullismo e cyberbullismo.

2. Il tavolo di coordinamento fornisce alla Giunta regionale un supporto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed è finalizzato a creare una rete e una collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano, a livello territoriale, nella materia disciplinata dalla presente legge. In particolare, il tavolo di coordinamento fornisce il parere sul piano di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il tavolo di coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di istruzione che lo presiede o da un suo delegato;
- b) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) il Presidente del CORECOM o da un suo delegato;
- d) un rappresentante designato dall'Ufficio

- scolastico regionale;
- e) il direttore della struttura dell'amministrazione regionale competente per ciascuna dei seguenti ambiti: istruzione, politiche giovanili, sport, sanità e sociale;
  - f) un rappresentante designato dell'Azienda tutela della salute (ATS);
  - g) il presidente dell'Ordine regionale degli psicologi o un suo delegato;
  - h) un referente regionale delle associazioni dei pedagogisti non appartenenti ad ordini e collegi, operanti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
  - i) un rappresentante designato dal CONI;
  - j) un rappresentante dell'ANCI;
  - k) un rappresentante degli studenti designato dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
  - l) previa intesa con gli uffici statali competenti possono essere designati rappresentanti della Polizia postale e delle comunicazioni, della Prefettura e del Tribunale dei minori.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e del settore delle telecomunicazioni.

5. I componenti del tavolo di coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Regione sulla base delle designazioni previste dal comma 2, espresse entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il tavolo di coordinamento può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste.

6. Ai componenti della tavolo non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

## Art. 8

### Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso con-

sapevole della rete internet e dei social network.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, individua con proprio regolamento, le iniziative da intraprendere nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

#### Art. 9

##### Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta:

- a) gli interventi realizzati, con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) la distribuzione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
- c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

#### Art. 10

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) - programma 01 - titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; in diminuzione al capitolo SC.08.0024 (FNOL) - missione 20 - programma 03.

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 7 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale